



Direzione Regionale della Lombardia

Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali

Revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale prot. 2018/1501 del 9 aprile 2018 relativa all'affidamento del servizio annuale di reception presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Milano

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale prot. 2018/1501 del 9 aprile 2018 la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria finalizzata all'affidamento del servizio annuale di *reception* presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Milano;
- in data 11 aprile 2018 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Richiesta d'Offerta n. 1922716, alla quale sono state invitate n. 15 imprese, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 12:00 dell'11 maggio 2018;
- quale criterio di aggiudicazione dell'appalto in oggetto è stato adottato esclusivamente il prezzo più basso, sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato dalla sentenza n. 1609, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione III, il 13 marzo 2018. Tale sentenza aveva chiarito la natura del rapporto esistente fra le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) e del comma 4) lettere b) e c) dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50, che in precedenza avevano dato vita a pronunce giudiziali contrastanti. In sintesi, la sentenza stabiliva che le disposizioni di cui al comma 4) lettera b) e c) costituiscano una piena deroga al principio di carattere generale previsto dal comma 3), lettera a), permettendo alle stazioni appaltanti di adottare il criterio di selezione delle offerte rappresentato dal prezzo più basso anche in presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, se i suddetti servizi risultano oggettivamente essere in possesso di caratteristiche standardizzate (come nel caso dell'appalto in parola, il cui capitolato definiva dettagliatamente le caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni a carico dell'appaltatore);

- inoltre, con Determinazione Dirigenziale prot. 2018/1509 del 10 aprile 2018 la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria finalizzata all'affidamento del servizio annuale di vigilanza armata presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Milano, sempre con l'utilizzo del criterio di selezione rappresentato dal prezzo più basso, con conseguente pubblicazione in data 11 aprile 2018 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Richiesta d'Offerta n. 1911843, alla quale sono state invitate n. 15 imprese, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 12:00 dell'11 maggio 2018;
- con nota trasmessa via PEC l'8 maggio 2018, l'Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari di Sicurezza ha formalizzato una segnalazione dell'illegittimità del criterio di aggiudicazione prescelto dalla Direzione regionale della Lombardia per la gara di vigilanza armata, invitando la medesima a procedere all'immediato ritiro in autotutela o comunque alla rettifica degli atti di gara. In tale istanza, l'A.N.I.V.P. sostiene che *“l'art. 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, prevede che per determinate tipologie di appalto, in cui ricade quello in oggetto (appalti ad alta intensità di manodopera), la stazione appaltante debba ricorrere esclusivamente al criterio dell'offerta economicamente più*

vantaggiosa”. A supporto di tale tesi l’istante richiama la sentenza n. 2014 emessa il 2 maggio 2017 dal Consiglio di Stato, Sez III;

- pur nella convinzione di aver operato in modo pienamente legittimo al momento della pubblicazione del bando di gara, la Direzione regionale della Lombardia, in ossequio alla propria ordinaria condotta in materia di appalti, caratterizzata dalla volontà di garantire la massima tutela degli operatori economici, ha prudenzialmente sospeso l’esame delle offerte pervenute, avviando altresì una consultazione con l’Ufficio Gestione Gare della Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e logistica;
- l’Ufficio Gestione Gare ha proceduto ad una valutazione della fondatezza dell’istanza presentata da A.N.I.V.P. in collaborazione con l’Ufficio Analisi Legale e Conformità della Direzione Centrale Affari Legali, trasmettendo in data 11 giugno 2018 il relativo parere in merito alle opportune determinazioni conseguenti;
- in tale parere, pur rilevando la correttezza dell’operato della stazione appaltante al momento della pubblicazione del bando, l’Ufficio Analisi Legale e Conformità comunica che il quadro normativo in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi è recentemente mutato. Infatti, l’ANAC, con le Linee Guida n. 10 “*Affidamento del servizio di vigilanza privata*” approvate con delibera n. 462 del 23 maggio 2018, ha ignorato l’orientamento da ultimo emerso in seno al Consiglio di Stato, aderendo invece all’indirizzo precedentemente espresso dal giudice amministrativo d’appello con la sentenza n. 2014/2017. Proprio richiamando tale pronuncia, infatti, nelle linee guida l’ANAC chiarisce che “*il rapporto fra comma 3 (ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti ad alta intensità di manodopera) e comma 4 del predetto articolo 95 (possibilità di utilizzo del minor prezzo negli specifici casi contemplati) sarebbe da interpretare nel senso della prioritaria applicazione del comma 3, anche sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera gg) della legge delega (legge n. 11/2016), talché, per i servizi ad alta intensità di manodopera, è obbligatorio il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa*”;

- pertanto, l'Ufficio Analisi Legale e Conformità ritiene fondata l'eccezione di illegittimità avanzata da A.N.I.V.P. nella propria istanza, con conseguente necessità di procedere alla revoca in autotutela degli atti della gara per l'appalto di vigilanza armata;
- inoltre, poiché i chiarimenti sul corretto coordinamento tra i commi 3 e 4 dell'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, resi dall'ANAC con le Linee Guida n. 10 assumono rilievo generale, le motivazioni di revoca in autotutela valide per la gara di vigilanza armata sussistono anche per l'appalto relativo al servizio di *reception*;
- sulla base delle motivazioni sopra addotte, si ritiene opportuno procedere alla revoca in autotutela degli atti di gara

dispone:

la revoca in autotutela della Determinazione Dirigenziale prot. 2018/1501 del 9 aprile 2018 e dei relativi atti di gara di cui alla Richiesta d'Offerta n. 1922716 sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi

a) Disciplina della revoca in autotutela di atti amministrativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241

- Art. 21 quinquies, comma 1

b) Attribuzioni del Direttore Regionale della Lombardia in materia di livelli autorizzativi di spesa:

Manuale Interattivo delle Procedure dell'Agenzia delle Entrate

- Scheda A.b.3 – Punto 2

IL DIRETTORE REGIONALE

Giovanna Alessio

(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente